



---

**Messaggio municipale concernente l'adeguamento dello Statuto del Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni, entrata in vigore il 1° settembre 2011.**

---

Egregio Signor Presidente

Gentili Signore, Egregi Signori, Consiglieri Comunali,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo per approvazione il nuovo Statuto del Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, con sede a Mezzovico Vira.

L'approvazione di un nuovo Statuto si è resa necessaria per adeguare il Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) entrata in vigore il 1° settembre 2011 (FU n. 32/2011 del 15 luglio 2011).

La Delegazione Consortile del Consorzio Intercomunale Casa per Anziani dell'Alto Vedeggio, in data 3 settembre 2013, ha sottoposto per preavviso il nuovo Statuto del Consorzio, che preliminarmente era stato sottoposto ai Municipi per osservazioni. Il Consiglio Consortile ha approvato lo Statuto procedendo a due emendamenti rispetto a quanto proposto dalla Delegazione Consortile e più precisamente:

Art. 16 – Composizione

ha aggiunto il seguente capoverso:

*Devono far parte della Delegazione almeno un rappresentante di ogni Comune.*

Art. 26 - Quote di partecipazione a carico dei comuni

lettera b) Spese degli investimenti.

Nuova versione.

b) Spese degli investimenti.

*Le spese per interventi edilizi o di manutenzione ordinaria o straordinaria, iscritte nelle attività di bilancio (art. 159 LOC) vengono ripartite secondo le quote di partecipazione di cui alla lett. a).*

*In caso di futuri ampliamenti della struttura attuale i Comuni consorziati concorderanno una nuova chiave di riparto basata sul numero di abitanti per Comune.*

Sostanzialmente il Municipio aderisce al testo di Statuto che è stato preavvisato favorevolmente dal Consiglio Consortile il 3 settembre 2013, in quanto ritiene che persegue gli obiettivi proposti dalla nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni e più precisamente :

- garantire ai Comuni consorziati un maggiore controllo sull'attività dei Consorzi, a garanzia di trasparenza e del buon governo dei Consorzi medesimi;
- migliorare il funzionamento dei Consorzi;
- dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- consentire modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale;

Si ricorda che con decisione n. 684-RE-12161 del 22 maggio 2013 la Sezione degli enti locali ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del Consorzio Intercomunale Casa per Anziani dell'Alto Vedeggio, fino al 31 marzo 2014, per consentire alla Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo Statuto.

Si ricorda inoltre che nel 2011, considerato come il Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio a seguito dell'aggregazione del Comune di Monteceneri, costituisce un caso particolare (solo tre Comuni fanno parte del Consorzio e Monteceneri dispone di una popolazione superiore al 70% rispetto agli altri due Comuni ) su iniziativa dei tre esecutivi Consorziati si era proposta la costituzione di una Fondazione che avrebbe sopperito al Consorzio nel rispetto delle norme del Codice Civile Svizzero. Tale proposta è stata accettata dal Consiglio Comunale di Monteceneri e di Isole, mentre è stata respinta dal Consiglio Comunale di Mezzovico-Vira. Vista questa situazione, alla Delegazione consortile, gli è rimasta solo la possibilità di adeguare lo Statuto del Consorzio alla Nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni e chiedere tramite gli Esecutivi comunali l'approvazione dei tre Consigli Comunali, così come previsto all'Art. 47 punto 4) LCCom.

Le osservazioni che seguono si riferiscono alle modifiche più importanti volute dalla nuova novella legislativa.

## CAPO I – GENERALITA'

Art. 1 Denominazione e Comuni Consorziati Casa Anziani Alto Vedeggio.

La denominazione del Consorzio si limita a Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, così come viene già indicata nei rapporti interni con il Dipartimento della Sanità e della Socialità, e non Consorzio Intercomunale Casa per Anziani dell'Alto Vedeggio.

## CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi.

Viene abrogata la Commissione della gestione. I conti consortili saranno esaminati obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno, che prepara un rapporto all'attenzione della Delegazione, Consiglio Consortile e dei Municipi.

1. Consiglio Consortile

Art. 6 Composizione ed elezione.

Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio e più precisamente tre membri.

Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali).

A differenza di quanto accadeva in precedenza, in caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione.

Inoltre i rappresentanti in Consiglio consortile non potranno più essere proposti nel corso della seduta costitutiva come membri della Delegazione consortile. I Municipi dovranno istruire i rispettivi rappresentanti circa la designazione dei membri della Delegazione consortile.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega alla Direzione.

L'importo concernente le deleghe di competenza della Delegazione Consortile di cui all'art. 7 lett.c) e), f), h) e i) viene aumentato a un massimo di fr. 40'000.- sia per spese correnti sia per investimenti.

Giusta l'art. 17 cpv. 3 LCCom sono delegabili alla Delegazione consortile decisioni in materia di: spese di investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h) ed altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i).

Ritenuto come la nLCCom persegua anche l'obiettivo di snellire le procedure e rendere maggiormente operativi tanto l'organo Esecutivo quanto l'Amministrazione, analogamente agli indirizzi adottati nella LOC, nel RALOC e considerato che il Consorzio:

- richiede un budget finanziario annuale di oltre sette milioni;
- gestisce delle strutture immobiliari e di arredamento di circa venti milioni;

è stato previsto di demandare alla Delegazione consortile le seguenti facoltà, suggerite dalla Sezione degli enti locali, le quali rispecchiano i limiti posti ai Comuni da 1'000 a 5'000 abitanti;

- competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 40'000.—per un massimo di due oggetti all'anno.

- La DC può effettuare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo di Fr. 40'000.-.-

Sempre analogamente all'ambito comunale (art. 9 cpv. 3 e 5 LOC) è introdotta anche la possibilità di delega dalla Delegazione consortile alla Direzione. L'obiettivo è quello di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori e di ordinaria amministrazione.

Art. 12 Diritti di voto.

Considerata la particolarità del Consorzio (il Comune di Monteceneri ha una popolazione residente e permanente nettamente superiore a quelle degli altri Comuni consorziati; la Casa per Anziani esistente è stata finanziata in misura di circa il 70% dal Comune di Monteceneri) si ritiene necessario per equità di trattamento, applicare l'eccezione prevista dall'Art. 16 cpv. 4 della LCCom, concedendo la maggioranza assoluta al Comune più popoloso. I voti vengono distribuiti assicurando, un voto per ogni Comune oltre ad un voto ogni 500 abitanti o frazione superiore a 250.

Tale ripartizione riprende il sistema di ripartizione dei delegati per Comuni all'interno del Consiglio Consortile che era previsto dallo Statuto del Consorzio Intercomunale Casa per Anziani dell'Alto

Vedeggio del 1977 e rispetta quanto previsto dalla nuova LCCom all'art. 16 lett. 1) che recita: Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.

In applicazione del citato art. 12, la ripartizione dei voti in seno al Consiglio Consortile a partire dalla messa in vigore del presente Statuto, fino alla fine della legislatura, sarà la seguente:

Monteceneri: popolazione residente e permanente 4318, 1 voto per ogni Comune, un voto ogni 500 abitanti corrispondente a 8 voti, più 1 voto per la frazione superiore a 250 abitanti, totale 10 voti.

Mezzovico - Vira: popolazione residente e permanente 1254, 1 voto per ogni Comune, un voto ogni 500 abitanti corrispondente a 2 voti, più 1 voto per la frazione superiore a 250 abitanti, totale 4 voti.

Isono: popolazione residente e permanente 384, 1 voto per ogni Comune, più 1 voto per la frazione di abitanti superiore a 250, totali 2 voti.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni.

Progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta del Consiglio consortile. Ciò è presupposto essenziale per il controllo dei Comuni e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile.

Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile, la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

2. Delegazione Consortile.

Art. 16 Composizione.

La Delegazione Consortile è composta di 5 membri.

Vista la particolarità del nostro Consorzio come previsto dall'Art. 20 punto 3) LCCom eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione. Devono far parte della Delegazione almeno un rappresentante di ogni Comune.

Art. 17 Nomina della Delegazione.

La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile.

A differenza di quanto accadeva in precedenza, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva; l'elezione avviene in forma tacita quando il numero di candidati non supera il numero degli eleggendi. In presenza di più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente.

Presidente e Vice Presidente sono eletti dalla Delegazione al suo interno, a scrutinio segreto o in forma tacita in presenza di una sola proposta.

Art. 19 Competenze.

Le competenze della Delegazione sono enumerate all'art. 23 nLCCom. Essa dirige l'amministrazione consortile ed è organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile.

Art. 20 Funzionamento.

La Delegazione funziona analogamente ad un esecutivo comunale (cfr. art. 24 nLCCom ed il rinvio agli 83 e segg. LOC).

### CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno.

Viene introdotto il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno (peraltro già in funzione presso il nostro Consorzio) che opera secondo i disposti previsti per i Comuni. L'organo di controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità.

Art. 25 Piano finanziario.

Il Consorzio non elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. La Delegazione consortile presenta per contro una valutazione di sostenibilità finanziaria e un piano di ammortamento unitamente ai progetti di investimento che superano l'ammontare di CHF 500'000.00. Ne invia preventivamente una copia ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso il progetto di investimento.

### CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 26 Quote di partecipazione a carico dei Comuni.

Art. 26 Quote di partecipazione a carico dei Comuni.

La partecipazione finanziaria dei Comuni per le spese consortili non prevede modifiche sostanziali rispetto a quanto era previsto in precedenza. Per maggiore trasparenza sono state divise in tre classi:

a) Quote degli investimenti già realizzati fino al 31. 12. 2013.

Isonne	9.89 %
Mezzovico-Vira	20.48 %
Monteceneri	69.63 %

Si tratta della ripartizione approvata dai Consigli Comunali al momento della concessione dei crediti.

b) Spese degli investimenti.

Le spese per interventi edilizi o di manutenzione ordinaria o straordinaria, iscritte nelle attività di bilancio (art. 159 LOC) vengono ripartite secondo le quote di partecipazione di cui alla

lett. a). In caso di futuri ampliamenti della struttura attuale i Comuni consorziati concorderanno una nuova chiave di riparto basata sul numero di abitanti per Comune.

c) Costi per le spese di gestione non riconosciute dal contratto di prestazione.

I relativi oneri saranno ripartiti ai Comuni sulla base della chiave di riparto stabilita sul numero della popolazione residente e permanente, di ogni singolo comune. Dati ufficiali pubblicati dall'Ufficio di statistica al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio della legislatura. Questa ripartizione è valida per tutto il quadriennio. Rispetto allo Statuto precedente, per il principio di parità di trattamento e allo scopo di semplificare la ripartizione delle spese non viene più considerato il numero delle giornate di degenza per Comune.

Conclusioni.

Con queste osservazioni, restiamo a vostra disposizione per ogni altra informazione e vi chiediamo di voler

#### **d e l i b e r a r e :**

1. E' approvato il nuovo Statuto del Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, Mezzovico Vira nel suo complesso.
2. Il nuovo Statuto del Consorzio Casa Anziani dell'Alto Vedeggio, Mezzovico Vira, entra in vigore non appena ratificato dalla Sezione degli enti locali.
3. Quali rappresentanti del Comune di Monteceneri, in seno al Consiglio Consortile, sono designati:

Il Signor Matteo Oleggini in qualità di membro.

Il Signor Giacomo Bassi in qualità di supplente.

Con stima.

#### **PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

*E. Filippini*

Il Segretario:

*L. Leoni*

Allegato:

Statuto Casa Anziani Alto Vedeggio

**Commissioni incaricate dell'esame: gestione e petizioni**